

dell'assicurazione nel termine stabilito, o scaduta la polizza non la rinnovano, o non la completano quando aumenta il numero degli operai, ovvero danno motivo alla risoluzione o alla inesecuzione del contratto, sono puniti con una ammenda di lire 10 per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, completamento o rinnovazione del contratto per i primi trenta giorni, e di lire 50 per ogni giorno successivo, sino al massimo di lire 4,000, ed inoltre, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidato l'Istituto assicuratore. »

L'onorevole Nocito mantiene o ritira il suo emendamento?

Nocito. Se volessero mettere « sino a lire 50 » io mi acconcerei alla proposta della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chimirri, relatore. Non è possibile accettare la formola proposta dall'onorevole Nocito.

Vi sono due ammende fisse: la prima di lire 10 al giorno, la seconda di lire 50.

Se si dicesse fino a lire 50, la pena più severa d'applicarsi nel secondo periodo, potrebbe scendere al disotto delle lire 10, comminate nei primi 30 giorni.

È d'uopo che gli industriali siano diligenti e solleciti nell'adempimento dell'obbligo loro imposto. Per mettersi in regola è concesso loro tempo sufficiente; se indugiano, pagheranno prima 10 lire al giorno; e dopo i primi 30 giorni ne pagheranno 50, fino al massimo di lire 4,000.

Qui, in verità, non mi sento di essere indulgente con gli industriali. Le leggi si fanno per essere osservate; e queste pene pecuniarie hanno per iscopo di stimolare gli inadempienti ed i ritardatarii.

Presidente. L'onorevole Garlanda ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

Garlanda. Io che avevo presentato un analogo emendamento, mi associo a quello dell'onorevole Nocito; perchè sia stabilito bene questo principio: che l'ammenda sia proporzionale, e sia lasciato all'arbitrio del giudice di determinarla secondo i casi. Non si dica, quindi, nè 10 lire nè 50, ma fino a 50 lire, perchè una ammenda anche piccola può essere grave per un industriale che ha pochi operai, mentre anche quella di 50 lire può

essere modestissima per un industriale che ne ha molti.

Presidente. Onorevole Nocito, mantiene dunque, o ritira il suo emendamento?

Nocito. O sono stato frainteso, o non mi sono bene spiegato. Io proponevo che nell'articolo fosse posta tanto la tassa di lire 10, quanto quella di 50, e si dicesse: fino a 10 lire nel primo periodo, fino a lire 50 per il secondo periodo. Con tale proposta noi non facciamo nè la parte degli operai, nè quella degli industriali; facciamo la parte della giustizia, perchè è giusto che il giudice possa proporzionare la pena alla importanza dello stabilimento, ed alla gravità delle conseguenze che potevano risultare dall'indugio. Quindi insisto.

Chimirri, relatore. Ed io la prego di non insistere.

In una legge come questa, anche le penalità debbono avere un certo rapporto fra esse.

Se l'articolo 26 punisce con ammenda da 50 a 100 lire i capi o esercenti d'impresе od industrie, anche se non indicate dagli articoli 5 e 6, quando trascurano di dar notizia dell'infortunio, sarebbe assurdo punire più lievemente coloro che non adempiono l'obbligo dell'assicurazione, o, scaduto il contratto, non lo rinnovano.

Se una pena ci deve essere, deve essere seria e congrua, altrimenti è meglio rinunciarvi.

Ecco perchè non accettiamo altre modificazioni, oltre quelle da noi proposte.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Nocito è del tenore seguente:

« *Alle parole sono puniti, ecc., sostituire le parole sono puniti con un'ammenda sino a lire 50 per ogni giorno di ritardo. Il resto identico.* »

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Lo pongo a partito: chi lo approva si alzi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Nocito non è approvato.)

Pongo ora a partito l'articolo 22 tale e quale come l'ho letto testè alla Camera.

(È approvato.)

Prego la Camera di prestarmi attenzione. L'articolo 23 d'accordo fra il Governo, la